

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CONTO DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale dott.ssa Lorella Palladino;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 432 del 13.10.2023 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l'art. 20, come sostituito dall'art. 1, comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall'art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all'art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 37 del D.P.R. 02 novembre 2005 n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" che dispone "Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, il conto della loro gestione secondo i modelli E e F allegati al presente regolamento";

PRESO ATTO che l'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come richiamato dal citato art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, è stato abrogato e sostituito dall'art. 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di resa dei conti per gli enti locali;

PRESO ATTO altresì che l'art. 275 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "I riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o norme, e disposizioni del presente articolo, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D. Lgs. 267/2000";

RICHIAMATO il parere espresso in merito dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui alla nota prot. 8447 del 19/01/2011, che ritiene possa trovare applicazione dei confronti delle Camere di Commercio, ad integrazione delle disposizioni dettate in materia di conto giudiziale dall'art. 37 del D.P.R. n. 254/2005, quanto stabilito, in materia, per gli enti locali dagli articoli 93 e 233 del d. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che ai sensi della citata normativa possono essere considerati agenti contabili delle Camere di Commercio il responsabile del servizio di cassa interno, l'Istituto cassiere, il responsabile della gestione dei beni, il responsabile della riscossione nonché l'incaricato della gestione dei titoli azionari;

VISTA la nota del 31 Agosto 2020 con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia invita alcuni enti pubblici, tra cui la Camera di Commercio di Foggia, a trasmettere i conti giudiziali esclusivamente tramite l'applicativo SIRECO;



VISTA la deliberazione presidenziale d'urgenza n. 5 del 14 settembre 2020, ratificata con delibera di Giunta n. 82 del 01/10/2020 con la quale si nomina il Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Lorella Palladino, quale responsabile del procedimento della trasmissione dei conti giudiziali alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D. Lgs 174/2016;

VISTO, altresì, il parere n. 3/2014/CONS reso dalla Corte dei Conti a sezioni riunite nell'adunanza del 12.9.2014, nel quale è precisato che per le camere di commercio sussiste l'obbligo della trasmissione alle competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti dei conti resi dal Tesoriere, dal responsabile della cassa interna, dal responsabile della gestione dei beni mobili e immobili, nonché dall'incaricato della gestione dei titoli azionari;

VISTA la nota del Ministero Sviluppo Economico prot. 0212327 del 01.12.2014, nella quale è evidenziato che devono essere trasmessi alle competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti:

Modello E) "Conto annuale reso dall'Istituto cassiere" allegato al DPR 254/2005;

Modello F) "Conto annuale reso dal responsabile del servizio di cassa interno" allegato al DPR 254/2005;

Modello n. 22 "Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni" allegato al DPR 31.1.1996, n. 196;

Modello n. 24 "Conto della gestione del consegnatario di beni" allegato al DPR 31.1.1996, n. 196;

ATTESO che Equitalia s.p.a., secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in data 12.09.2014, trasmette il conto in qualità di agente contabile principale e che in tale conto confluiscono le operazioni contabili poste in essere dagli Agenti della riscossione territorialmente competenti, in qualità di sub agenti contabili;

CONSIDERATO che l'art.1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e lo Svolgimento, dalla stessa data, delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art.3, comma 1, del D.L. 203/2005 da parte di un nuovo ente pubblico economico, denominato 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;

ATTESO che l'articolo 2, comma 2 del medesimo D.L. 193/2016, come modificato dal D.L. 50/2017, stabilisce che, a decorrere dal 01.07.2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta della CCIAA di Foggia n. 54 del 26/06/2017 con la quale è stata affidata, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018, al nuovo ente "Agenzia delle entrate – Riscossione" e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di commercio a norma dell'articolo 18, della legge n. 580/1993;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta camerale n. 97 del 29/10/2018, con la quale è stato confermato l'affidamento a decorrere dal 01° gennaio 2019 e salvo revoca, ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per le unità produttive situate in Sicilia, a "Riscossione Sicilia S.p.a.", la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di Commercio, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell'erario, finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio;



PRESO ATTO che il Decreto Sostegni-bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) ha disposto lo scioglimento della società “Riscossione Sicilia Spa”, affidando l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella regione siciliana all’Agenzia delle entrate-Riscossione che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di “Riscossione Sicilia Spa”;

CONSIDERATO che Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico strumentale all’Agenzia delle Entrate sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del M.E.F, ha trasmesso i seguenti conti di gestione relativi alla Camera di Commercio di Foggia per l’esercizio 2023:

- Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali: ente destinatario 12261; importo da versare € 20.285,35; importo versato nel corso del 2023 € 20.285,35;
- Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali: ente destinatario 19000; importo da versare € 26.005,97 importo versato nel corso del 2023 € 24.749,15; importo da versare al 31.12.2023 € 1.208,98 al netto dei recuperi di € 47,84;
- Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali (diritto annuale): ente destinatario 19000; importo da versare € 872.002,70; importo versato nel corso del 2023 € 824.652,27; importo da versare al netto dei recuperi (€ 347,12) al 31.12.2023 €. 47.003,31.

VERIFICATA la rispondenza dei conti di gestione resi da Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’anno 2023 con le risultanze delle scritture contabili della Camera di Commercio di Foggia, in quanto gli importi riportati nei conti di gestione medesimi sono stati versati a detto Ente che ha provveduto alla contabilizzazione con la emissione di apposite reversali di incasso nell’esercizio 2023;

RICHIAMATI i pareri della Corte dei Conti a sezioni riunite del 12.09.2014 e del 12.05.2015;

ACCERTATA l’impossibilità, al momento, di effettuare la puntuale verifica e quadratura degli importi di cui alla colonna 8 dei conti di gestione “residui da riscuotere al 31.12”, in considerazione di:

- importi dei crediti che derivano anche dai ruoli emessi da oltre 15 anni, per i quali l’Agente della Riscossione non procedeva ad una tempestiva rendicontazione;
- variazioni dell’importo dei crediti derivanti da sgravi totali e parziali, sospensioni, rateizzazioni, che non sempre trovano esatta rispondenza nella rendicontazione dell’Agente della Riscossione;
- variazioni dell’importo dei crediti che derivano dall’art. 1, comma 527, della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il quale prevede che i crediti di importo fino a duemila euro comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi, iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, sono automaticamente annullati, annullamenti che non sembrano trovare esatta rispondenza nella rendicontazione dell’Agente della Riscossione;
- variazioni dell’importo dei crediti che derivano dall’art. 4, comma 1 del D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito dalla legge 17.12.2018, n. 136, il quale prevede che i crediti di importo fino a mille euro comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi, iscritti nei ruoli resi esecutivi dal 01.01.2000 fino al 31.12.2010, sono automaticamente annullati, annullamenti che non sembrano trovare esatta rispondenza nella rendicontazione dell’Agente della Riscossione;



- sistemi e principi contabili che si sono succeduti negli anni sia per la Camera, sia per l'Agente della Riscossione;
- flussi e sistemi telematici utilizzati nel tempo dalla Camera e dall'Agente della Riscossione non del tutto allineati;

RITENUTO, pertanto, di parificare alle scritture contabili i conti di gestione di Agenzia delle Entrate - Riscossione limitatamente alle riscossioni;

VISTA e condivisa l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. Di parificare alle scritture contabili della Camera di Commercio di Foggia i conti di gestione resi per l'esercizio finanziario 2023 da Agenzia delle Entrate - Riscossione in qualità di agente contabile principale, conti nei quali confluiscono le operazioni contabili poste in essere dagli Agenti della riscossione territorialmente competenti, in qualità di sub agenti contabili, relativamente ai seguenti importi riscossi:
 - Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali - ente destinatario 12261 - € 20.285,35;
 - Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali - ente destinatario 19000 - € 24.749,15;
 - Conto di gestione delle imposte e tributi non erariali (diritto annuale) – ente destinatario 19000 - € 824.652,27;
2. Di dare atto della impossibilità, al momento, di parificazione degli importi dei residui da riscuotere al 31.12.2023 (conto di diritto dei ruoli).

II SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005